

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3164

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**INGRAO, BORSARI, RAFFAELLI, LAJOLO, LENTI, MINIO,
VESPIGNANI, MATARRESE, PAGLIARANI, CALASSO, BARDINI,
LA BELLA, GAMBELLI FENILI, GRIMALDI, MAULINI, LUSOLI,
BERAGNOLI, JACAZZI, TERRANOVA RAFFAELE**

Presentata il 16 maggio 1966

Modifica alle leggi 11 marzo 1958, n. 208 e 9 febbraio 1963 n. 148, sull'indennità da corrisponderci agli amministratori dei comuni e province

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Parlamento, con legge 11 marzo 1958, n. 208, ritenne indispensabile fissare una indennità di carica per gli amministratori comunali e provinciali riconoscendo che l'adempimento dei compiti, derivanti da detti incarichi elettivi, comporta un impegno di fondo e richiede un notevole impiego di tempo. A distanza di 5 anni le Camere furono nuovamente chiamate a deliberare in queste materie, poiché si era reso necessario procedere ad un adeguamento della stessa indennità. Come era già accaduto nel 1958, anche nel 1963, si ebbe però un provvedimento che non corrispondeva in misura soddisfacente alle nuove esigenze, in quanto non teneva conto che i compiti dei sindaci, dei presidenti delle province, degli assessori si erano ulteriormente e rapidamente accresciuti, tanto da pregiudicare gravemente o da rendere addirittura impossibile, per chi ne era investito, lo svolgimento di qualsiasi altra attività professionale. Con la presente proposta di legge, intendiamo risollevare il problema della condizione degli amministratori e invitare il Parlamento ad affrontarlo in modo nuovo e adeguato. Ciò per noi significa innanzitutto considerare la questione non solo sotto l'aspetto settoriale delle rivendicazioni

di una categoria di cittadini, bensì come un fatto che investe il funzionamento degli istituti rappresentativi e del mandato elettivo.

A nostro avviso, si tratta di affrontare uno degli aspetti della stessa crisi che colpisce gli istituti del potere locale. Questa crisi, infatti — oltre ad essere caratterizzata da una crescente carenza di poteri, di mezzi e da una progressiva riduzione delle possibilità di intervento degli Enti locali in settori decisivi per lo sviluppo economico e per l'emancipazione dei lavoratori — è contrassegnata da un sempre maggiore distacco fra le assemblee elettive e la società civile, fra la vita delle comunità locali e i gruppi politici dirigenti. A questo stato di cose si deve porre riparo innanzitutto con profonde riforme delle strutture sociali e degli ordinamenti statali e con l'adeguamento degli apparati tecnici: attuazione dell'ente regione, riforma dell'ordinamento comunale e provinciale e della finanza locale, creazione di nuovi istituti di decentramento cittadino e di partecipazione popolare, qualificazione degli apparati. Siamo convinti però che, nell'ambito di queste misure, non si debba ritenere elemento trascurabile l'esigenza di una rivalutazione del ruolo del mandato elettivo rispetto a quello tecnico e buro-

cratico, il che vuol dire porre concretamente nel giusto rilievo e preminenza il momento della scelta democratica nella gestione della cosa pubblica.

Per rendere possibile l'adempimento del mandato elettivo, occorre affrontare con nuovi criteri di valutazione anche il problema della indennità di carica. Non si può negare la necessità di risolvere le questioni di ordine economico e di ordine morale e quindi umano che in qualche modo sono di remora o comunque condizionano l'espletamento di un tale incarico. Si pone insomma la necessità di creare una situazione che anche sotto questo profilo assicuri una presenza negli organismi elettivi sempre più impegnata e corrispondente ai compiti nuovi del potere locale.

Accade assai di frequente di vedere cittadini che, pur essendo profondamente legati alle esigenze e alle lotte delle masse popolari ed avendo dimostrato capacità, preparazione e passione nella direzione del potere locale sono costretti a dimettersi da impegni pubblici.

Proprio perché siamo di fronte ad un fatto che, con la rilevanza e i termini sopra illustrati, riguarda la grande questione della crescita democratica della vita del paese, pensiamo che si debba ritenere superata la concezione in base alla quale la indennità di carica agli amministratori viene considerata un indennizzo per il « mancato guadagno ».

Le nuove esigenze dei cittadini, i compiti sempre più estesi degli Enti locali, la complessità crescente della vita associata richiedono agli amministratori un impiego di tempo notevole per udienze, partecipazioni ad assemblee, contatti ed incontri con la popolazione e con le organizzazioni democratiche e di massa.

Questo mentre fa del sindaco o dell'assessore un elemento essenziale della vita democratica, sotto il profilo del collegamento tra organi del potere e popolazione e della partecipazione del cittadino alla gestione della cosa pubblica, conferisce all'incarico elettivo una complessità che assorbe interamente l'attività di chi ne è investito. Lo svolgimento delle funzioni di sindaco o di assessore richiede insomma un particolare impegno e risponde ad un compito di grande rilevanza ed interesse pubblico, che va valutato alla stregua di una prestazione a tempo pieno; ed è necessario assicurare a chi adempie a tali funzioni una retribuzione che gli consenta di impegnarsi così compiutamente. In definitiva così come sono venuti evolvendosi, unitamente alla società e

allo Stato italiano, i compiti e gli impegni che comportano gli incarichi elettivi, allo stesso modo è giusto, a nostro avviso, che evolva la legislazione in materia di indennità.

E in nome di questa impostazione che, in primo luogo, nella nostra proposta abbiamo voluto sostituire le parole che si trovano nei precedenti provvedimenti « può essere corrisposta una indennità... » con quelle « spetta una indennità... ». Ciò significa l'introduzione di una innovazione di principio per cui la indennità di carica da « concessione facoltativa » si muta « in un diritto » per l'amministratore. A chi volesse obiettare che il fissare per legge tale diritto comporta una menomazione del Consiglio comunale, rispondiamo che, a parte il fatto che il Consiglio comunale e provinciale resta sovrano nello stabilire la misura dell'indennità nell'ambito dei limiti legislativi, in questo modo viene sancito un riconoscimento da cui la stessa assemblea elettiva trae un elemento di rivalutazione.

In secondo luogo abbiamo avuto presente che se risulta più che motivata la necessità di un nuovo aggiornamento delle tabelle, nei termini prospettati dall'articolo 1 della presente proposta — al fine di creare un più corretto equilibrio fra la necessità di una giusta valutazione del ruolo delle cariche elettive e le legittime esigenze degli amministratori comunali e provinciali — non meno importante è l'opportunità di regolare questa materia in modo tale da evitare l'esigenza di dover fare ricorso a provvedimenti legislativi ogni qualvolta si appalesi necessario un ulteriore adeguamento delle misure stesse dell'indennità. A questa esigenza abbiamo voluto corrispondere nelle forme e nei modi disposti dall'articolo 3. In terzo luogo abbiamo ritenuto opportuno stabilire un più equo trattamento per i vice sindaci o assessori delegati e per gli assessori provinciali e dei comuni superiori ai 30.000 abitanti con le disposizioni contenute nell'articolo 2.

Infine con l'articolo 4 abbiamo voluto fissare con apposita norma il diritto degli assessori che non godono di indennità di carica e dei consiglieri comunali e provinciali ad avere una indennità di presenza per la partecipazione alle sedute di giunta, di consiglio e di commissione consiliare. Confidiamo vivamente che la Camera, facendo proprie le considerazioni e le motivazioni sopra esposte, voglia valutare le obiettive necessità che abbiamo inteso rappresentare e soddisfare con questa iniziativa e che vorrà pertanto accordare la sua approvazione alla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 11 marzo 1958, n. 208, modificato dalla legge 9 febbraio 1963, n. 148, è modificato come segue:

« Ai sindaci dei comuni spetta una indennità mensile di carica da fissarsi dal Consiglio comunale entro i seguenti limiti:

- 1) comuni fino a 1.000 abitanti: fino a lire 40.000;
- 2) comuni da 1.000 fino a 3.000 abitanti: fino a lire 60.000;
- 3) comuni da 3.001 fino a 5.000 abitanti: fino a lire 90.000;
- 4) comuni da 5.001 fino a 10.000 abitanti: fino a lire 110.000;
- 5) comuni da 10.001 fino a 30.000 abitanti: fino a lire 140.000;
- 6) comuni da 30.001 fino a 50.000 abitanti: fino a lire 170.000;
- 7) comuni da 50.001 fino a 100.000 abitanti, compresi tutti i capoluoghi di provincia: fino a lire 200.000;
- 8) comuni da 101.001 fino a 250.000 abitanti: fino a lire 250.000;
- 9) comuni da 250.001 fino a 500.000 abitanti: fino a lire 300.000;
- 10) comuni oltre i 500.000 abitanti: fino a lire 350.000.

L'indennità suddetta è corrisposta per 13 mensilità annue e qualora non venga attribuita al sindaco è assegnata, nei limiti sopra indicati, all'assessore anziano o delegato ».

ART. 2.

L'articolo 2 della legge 11 marzo 1958, n. 208, modificato dall'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 148, è modificato come segue:

« All'assessore anziano o delegato dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti spetta una indennità mensile di carica da fissarsi nel modo indicato dall'articolo 1 in misura non superiore al 75 per cento di quella assegnata al sindaco.

Agli altri assessori, sia effettivi che supplenti, dei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti spetta una indennità mensile in misura non superiore al 65 per cento di quella assegnata al sindaco da fissarsi sempre nel modo indicato dall'articolo 1 ».

ART. 3.

I limiti massimi delle indennità di carica di cui all'articolo 1, verranno elevati proporzionalmente all'aumento del trattamento economico, non dipendente da sviluppo di carriera, concesso, dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai segretari comunali e provinciali, assegnati alla classe del comune o della provincia a norma della tabella *A* e *B* della legge 8 giugno 1962, n. 604.

ART. 4.

Alle assessori dei comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti ed ai consiglieri di tutti i comuni spetta una indennità di presenza per ogni riunione di Giunta, di Consiglio e di Commissione consiliare, in misura non superiore alle lire 5.000.

Ai consiglieri provinciali spetta una indennità di presenza per ogni riunione di Consiglio e di Commissione consiliare in misura non superiore alle lire 8.000.